

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 marzo 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(*Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato*).

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, illustra alla Commissione l'attività istruttoria svolta per la predisposizione della nuova formulazione della proposta di parere, dando atto che tale attività si è avvalsa della proficua collaborazione del Governo, per la quale ringrazia tutti gli uffici coinvolti.

In merito ai contenuti della nuova formulazione osserva che il comma 1 dell'articolo 1, già contenuto nella proposta presentata il 29 febbraio scorso, permette di inserire il decreto in esame nella prospettiva dell'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, mentre il comma 2, come riformulato, assicura una individuazione equilibrata delle competenze che la regione Lazio può e deve esercitare nel conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. La nuova formulazione dell'articolo 1-*bis* raccoglie il suggerimento, emerso nei lavori istruttori, di coinvolgere direttamente la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella quantificazione degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica. Al testo dell'articolo 1-*ter*, sono state apportate, rispetto alla proposta

di parere presentata nella seduta del 29 febbraio scorso, limitate modifiche, che, tra l'altro, raccolgono indicazioni provenienti anche dal Governo.

Per quanto riguarda le disposizioni del Capo II, relative ai beni culturali, la nuova formulazione del parere mantiene sostanzialmente il testo dello schema iniziale, senza recepire le numerose e rilevanti proposte di modifica emerse nel corso dei lavori istruttori. Ricorda che su alcune di tali proposte era stato acquisito anche l'assenso del Governo. Dal momento che, peraltro, non è stato possibile pervenire ad un accordo tra i due relatori che permettesse di inserirle nella proposta di parere, ritiene che la questione dovrà essere di nuovo valutata in sede di esame delle proposte emendative. Ricorda che le problematiche emerse riguardavano la distinzione tra funzioni di tutela e funzioni di valorizzazione dei beni, la possibilità per Roma capitale di concorrere alla valorizzazione attraverso la Conferenza delle Soprintendenze avvalendosi dello strumento degli accordi di valorizzazione e la discrasia terminologica tra la definizione di beni culturali contenuta nel relativo codice e il riferimento ai beni storici e artistici contenuti nella legge delega.

Per quanto riguarda i restanti articoli della proposta di parere, precisa che essa contiene le disposizioni condivise dai relatori sulle quali è stato acquisito l'assenso del Governo. Per questa ragione, in considerazione dell'avviso contrario del Governo, non è stato riproposto l'articolo 8-bis contenuto nella proposta di parere presentata il 29 febbraio scorso, concernente il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione dello Stato in EUR SpA. In proposito sollecita, tuttavia, il Governo ad una ulteriore valutazione, ritenendo che le obiezioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica possano considerarsi superati, considerando che negli ultimi esercizi la società non ha distribuito dividendi. Segnala l'inserimento all'articolo 11 di due disposizioni relative all'attribuzione per legge del patrocinio in giudizio di Roma capitale all'Avvocatura capitolina. Tale attribu-

zione concerne anche il contenzioso nei confronti della gestione commissariale relativa al rientro dal debito. Per quanto concerne infine le disposizioni finanziarie contenute nell'ultimo Capo, ricorda che anche in questo caso sono state tenute in considerazione le osservazioni formulate dal Governo; i relatori si riservano comunque di valutare le proposte emendative che saranno eventualmente presentate.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), *relatore*, nel ringraziare l'altro relatore, il Governo e i membri della Commissione per l'intensa attività svolta sul testo del provvedimento all'esame, ritiene che la nuova formulazione della proposta di parere sia idonea a risolvere numerose questioni emerse nel corso del dibattito, ad iniziare dal comma 2 dell'articolo 1, relativo al conferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale. Reputa al riguardo che la riformulazione proposta sia equilibrata e rispettosa delle competenze statali e regionali, dal momento che lo Stato e la regione Lazio procedono con legge, rispettivamente statale e regionale, al conferimento delle funzioni amministrative ciascuno nell'ambito della propria sfera di competenza legislativa. È pertanto escluso che lo Stato intervenga nel conferimento di funzioni amministrative ricadenti nelle materie di competenza regionale.

In merito alla procedura di definizione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, disciplinata dall'articolo 1-bis, concorda con il coinvolgimento della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, quale sede tecnica per la quantificazione dei predetti costi in collaborazione con l'IFEL, e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, come sede di decisione politica.

Richiama inoltre la questione relativa al trasferimento dell'intera partecipazione azionaria della società EUR S.p.A. a Roma capitale, attualmente posseduta per il 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. Concorda a tale riguardo

con quanto affermato dall'altro relatore circa le ragioni del mancato inserimento di tale previsione nella nuova formulazione della proposta di parere, in considerazione delle problematiche emerse nel corso delle riunioni istruttorie, con particolare riferimento ai profili di natura finanziaria. Ricorda a tale proposito che il Governo ha evidenziato la necessità di una copertura finanziaria sul bilancio dello Stato, connessa ai possibili effetti negativi sul saldo netto da finanziare derivanti dal venir meno dei dividendi, per effetto del trasferimento della partecipazione azionaria. Fa presente tuttavia che, come emerge dai bilanci societari, EUR S.p.A. non sembra aver distribuito utili a partire dall'anno 2008. Circostanza che appare confermata anche con riferimento all'esercizio 2011. Ritiene pertanto necessaria una ulteriore valutazione sulla possibilità di disporre il trasferimento a Roma capitale della partecipazione detenuta dallo Stato, e invita a tal fine il Governo a verificare se effettivamente i profili di natura finanziaria impediscano di inserire nel decreto in esame una simile previsione, che risulterebbe pienamente coerente con la funzione strategica che la società EUR S.p.A. con il suo *asset* patrimoniale potrebbe svolgere per lo sviluppo del territorio di Roma capitale.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) sottolinea il contributo costruttivo che il gruppo della Lega Nord ha recato alla definizione della nuova formulazione della proposta di parere, attraverso la propria attiva partecipazione ai lavori istruttori. Ritiene che anche grazie a questo contributo sia stato evitato l'inserimento di misure del tutto estranee all'oggetto della delega, quali quelle sulla stabilizzazione dei lavoratori precari del comune di Roma o del trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.A.

Evidenzia, tuttavia, che numerose proposte del proprio gruppo non trovano riscontro nella nuova formulazione presentata dai relatori nella seduta odierna. Segnala in particolare che diverse dispo-

sizioni di tale nuova formulazione non siano riconducibili al contenuto della legge delega; richiama a tale riguardo le previsioni dell'articolo 1-ter, relative al finanziamento degli interventi infrastrutturali, e quelle dell'articolo 11-bis, che implicano esclusivamente per il comune di Roma deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno. Rileva altresì come la nuova formulazione della proposta di parere mantenga il riferimento ai beni culturali, che rappresentano un ambito di beni più ampio rispetto ai beni storici e artistici, per i quali la legge delega prevede il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative.

Più in generale ricorda che, per quanto concerne i profili di finanziamento delle funzioni conferite, il gruppo della Lega Nord ha proposto l'introduzione di una specifica tassa sui servizi, in modo da far ricadere gli oneri aggiuntivi derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica sui soggetti che usufruiscono dei servizi connessi a tale ruolo, anziché porli a carico della fiscalità generale. Se non si intende porre in essere una soluzione di questo genere, sarebbe a suo avviso auspicabile la creazione di una « capitale reticolare » ossia articolata su tutto il territorio nazionale, ripartendo in tal modo gli oneri tra i diversi territori. Esprime, pertanto, a nome del proprio gruppo una valutazione nel complesso negativa sulla proposta dei relatori, annunciando la presentazione di emendamenti che permettano di superare i profili problematici, che i membri del proprio gruppo hanno evidenziato nel corso dell'esame dello schema di decreto.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI in primo luogo dichiara di condividere la formulazione del comma 2 dell'articolo 1 contenuta nel nuovo testo della proposta di parere dei relatori.

Con riferimento alla questione dei beni culturali, ed in particolare della Conferenza delle Soprintendenze, evidenzia che dalla formulazione dell'articolo 2-bis della proposta di parere non appare sufficientemente chiaro il contenuto delle competenze ad essa attribuite, con specifico

riguardo al rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi, previsto dal comma 1. Infatti, al successivo comma 3 tali poteri in materia di rilascio di autorizzazioni e nulla osta non sono ricomprese tra i compiti della Conferenza, che sembra invece titolare di sole funzioni di coordinamento e programmazione. Rileva altresì che l'attribuzione di poteri decisionali alla Conferenza, in considerazione anche del numero di soggetti in essa presenti, potrebbe comportare complicazioni rispetto alla situazione attuale, in cui i poteri autorizzatori spettano esclusivamente al singolo sovrintendente competente in relazione alla natura dell'intervento da autorizzare. Per queste ragioni invita la Commissione a valutare l'opportunità di sopprimere il periodo del comma 1 dell'articolo 2-*bis* che, riproducendo quanto già contenuto nel testo iniziale dello schema, fa riferimento al rilascio di titoli autorizzatori e nulla osta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita la Commissione altresì a valutare con attenzione la previsione contenuta nel comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*, che riproduce, anche in questo caso, il testo iniziale dello schema di decreto legislativo, in base alla quale « il funzionamento e gli effetti » della Conferenza delle Soprintendenze sono disciplinati in conformità di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 per la Conferenza di servizi. Tale previsione, infatti, sembrerebbe attribuire all'attività della Conferenza delle Soprintendenze un valore decisionale nelle materie di propria competenza.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), con riferimento all'intervento del Ministro, ritiene che la Commissione, nella definizione del proprio parere, debba perseguire finalità di semplificazione delle procedure relative alla programmazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale di Roma capitale. Precisa, a tale riguardo, che le modalità con cui si svolge la valorizzazione dei beni culturali sono condizionate dalle decisioni prese in sede di tutela degli stessi beni.

Pertanto, nella misura in cui si mira a tener separate le decisioni di tutela da quelle in materia di programmazione degli interventi di valorizzazione, si rischia di privare di qualunque effetto le decisioni assunte in materia di programmazione degli interventi di valorizzazione. La Conferenza delle Soprintendenze dovrebbe essere, a suo avviso, il luogo dove le esigenze di tutela e quelle di valorizzazione trovino un momento di confronto, in cui attraverso la sinergia delle diverse competenze la funzione di tutela si faccia carico dei programmi di valorizzazione. Per queste ragioni la Conferenza deve, a suo giudizio, disporre di poteri decisori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel concordare con quanto osservato dall'onorevole Lanzillotta in merito alla necessità di trovare un coordinamento tra la funzione di tutela e quella di valorizzazione, invita i relatori ad approfondire la questione al fine di giungere ad una nuova formulazione dell'articolo 2-*bis*, che permetta di conseguire tale obiettivo, assicurando la semplificazione delle procedure necessarie per realizzare gli interventi di valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale che Roma possiede.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI fa presente che una nuova formulazione dell'articolo in esame nel senso ora prospettato dall'onorevole Lanzillotta modificerebbe la logica e le competenze della Conferenza delle Soprintendenze, la quale si troverebbe a dover decidere anche sui singoli interventi di valorizzazione. Ciò, a suo avviso, si discosta dall'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 2-*bis*, il quale assegna alla Conferenza funzioni di programmazione e di coordinamento. Rileva altresì che, nel caso in cui si attribuiscono alla Conferenza poteri decisori, andrebbe meglio definito l'ambito oggettivo in cui tali poteri si eserciterebbero. Ribadisce in ogni caso che, in tali ipotesi, il lavoro della Conferenza non potrebbe che concentrarsi sull'istruttoria puntuale dei singoli interventi, per cui alla Conferenza stessa dovrebbero essere forniti tutti

gli elementi di informazione, che al momento sono trasmessi all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che le difficoltà evidenziate nell'intervento del Ministro potrebbero essere superate prevedendo che i poteri decisori attribuiti alla Conferenza delle Soprintendenze si esplichino in relazione agli interventi individuati nella programmazione stabilita dalla Conferenza stessa.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, osserva che la questione potrebbe essere risolta recuperando, in sede di formulazione delle proposte emendative, il testo elaborato nel corso dei lavori istruttori, in base al quale la Conferenza può essere chiamata a pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che, in ogni caso, bisognerebbe prevedere che la Conferenza decida in merito al rilascio dei titoli autorizzatori in questione. La formulazione suggerita da ultimo dal collega Causi, infatti, prospetta un'eventualità che, tra l'altro, non si chiarisce da chi possa essere attivata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, richiama l'esigenza di precisare non solo le funzioni della Conferenza, ma anche l'ambito al quale si riferiscono le previsioni contenute nel Capo II. Occorre infatti stabilire con certezza se tali previsioni abbiano per oggetto tutto il complesso dei beni culturali o soltanto quelli storici e artistici.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'individuazione dell'ambito oggettivo di riferimento delle previsioni del Capo II. Procedendo quindi all'esame delle altre questioni rimaste aperte, rileva che,

per quanto riguarda l'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.a., l'assenza di dividendi non può ritenersi una motivazione risolutiva, perché bisogna tener conto del valore patrimoniale di ciò che sarebbe trasferito. Per quanto concerne le misure introdotte nella nuova formulazione della proposta di parere in merito all'avvocatura di Roma capitale, invita la Commissione a riflettere sulla riconducibilità all'oggetto della delega di tali previsioni. Osserva al riguardo che esse potrebbero più appropriatamente essere inserite, qualora la Commissione ne ravvisi l'opportunità, in un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 156 del 2010, che interveniva sull'organizzazione di Roma capitale.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rileva, sempre con riferimento all'ipotesi di trasferimento a Roma capitale della partecipazione statale in EUR S.p.A., che l'assenza di dividendi registrata negli ultimi tre anni non impedisce che la società produca utili e distribuisca dividendi negli anni successivi, dal momento che questo è il suo scopo sociale. Dichiarando inoltre la propria netta contrarietà all'inserimento nel parere delle misure sull'Avvocatura di Roma capitale, contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 11 della nuova formulazione. Osserva che qualunque legittimazione del ruolo dell'Avvocatura di Roma capitale dovrebbe basarsi su una puntuale e completa informazione sull'organizzazione e il funzionamento di tale struttura.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, condividendo le argomentazioni formulate dal Ministro e dalla collega Lanzillotta, ritiene che, in sede di esame degli emendamenti, i commi 4 e 5 dell'articolo 11 possano anche essere espunti ed eventualmente essere ripresi inserendo un'osservazione sul medesimo tema che faccia riferimento a successivi interventi legislativi.

Il deputato Maurizio LEO (Pdl), *relatore*, ritiene opportuno precisare che le misure introdotte dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della nuova formulazione hanno una finalità di semplificazione. La prima, in particolare, permette di evitare che il Sindaco debba sottoscrivere, ai fini della costituzione in giudizio, numerosissime procure. Sottolinea quindi che le disposizioni contenute nel comma 5 sono particolarmente necessarie, in quanto consentono il patrocinio in giudizio della gestione commissariale, dal momento che, come evidenziato nel parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato il 7 dicembre scorso, tale gestione non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Nel parere citato si evidenziava pertanto l'opportunità di assicurare la prosecuzione del patrocinio da parte dell'Avvocatura comunale, come appunto si prevedrebbe nella disposizione in questione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) richiama altresì l'attenzione della Commissione sull'esigenza, manifestatasi nei lavori istruttori, di verificare la correttezza delle disposizioni in merito al patto di stabilità interno contenute nell'articolo 11-*bis* della nuova formulazione della proposta di parere.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala che dalle verifiche effettuate anche direttamente con la Ragioneria generale dello Stato, è stato appurato che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 11-*bis* non comportano un allentamento dei vincoli del patto, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le esclusioni dai vincoli medesimi ivi previste attengono a poste del bilancio dello Stato ben individuabili e già scontate nei saldi.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che deve in ogni caso essere rivista la formulazione del comma 3 del medesimo articolo 11-*bis*, dato che sulla base di quella proposta, non è pos-

sibile individuare quali siano i finanziamenti che vengono attribuiti direttamente a Roma capitale. Nel caso in cui si tratti dei finanziamenti relativi al trasporto pubblico locale, oltre all'esigenza di specificarlo, ribadisce che sarebbe necessario richiamare le modalità di svolgimento dei servizi medesimi previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012, che reca misure in materia di liberalizzazioni.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, condivide le perplessità manifestate dalla collega Lanzillotta sul comma 3 dell'articolo 11, rispetto al quale ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede conferma al Presidente che le proposte emendative dovranno essere riferite alla nuova formulazione della proposta di parere, presentata dai relatori nella seduta odierna.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, conferma che le proposte emendative dovranno riferirsi alla nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori nella seduta odierna. Rinvia quindi all'ufficio di presidenza, già previsto a conclusione della seduta in corso, la fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative e di eventuali proposte di parere alternative, nonché per la definizione del calendario del prosieguo dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.40 alle 10.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
PRESENTATA DAI RELATORI**

Sostituire il testo dello schema di decreto legislativo con il seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto).

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata « legge delega », il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

ART. 1-bis.

(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica).

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale).

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale

della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Raccordi istituzionali).

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

3. Al comma nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, dopo le parole « i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, » sono inserite le seguenti: « il Sindaco di Roma capitale, »

CAPO II

BENI STORICI, ARTISTICI, AMBIENTALI E FLUVIALI

ART. 2-bis.

(Conferenza delle Soprintendenze).

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e

degli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio presente in Roma, anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione ad iniziativa di Roma capitale, nonché, in ogni caso, sugli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali statali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale, individuati mediante apposito accordo ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice dei beni culturali e del paesaggio ».

2. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Soprintendenza capitolina e le Soprintendenze statali aventi competenza sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

3. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

4. La Conferenza è indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali, tramite

il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, o dal Sovrintendente dei beni culturali di Roma capitale. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

ART. 3.

(Valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali).

1. Sono conferite a Roma Capitale le funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e fluviali, specificate dal presente decreto, con le modalità e le forme di raccordo interistituzionale ivi indicate.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

ART. 4.

(Funzioni in materia di beni culturali).

1. Per beni culturali, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili, di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. In materia di beni culturali sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti di cui all'articolo 2-*bis*, le funzioni e i compiti amministrative concernenti:

a) il concorso nella valorizzazione dei beni culturali presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) il concorso, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma Capitale, con i competenti uffici ministeriali, nella procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

c) il concorso, attraverso la Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2, nel procedimento di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi limitatamente agli interventi di valorizzazione specificamente concordati;

d) la definizione di modalità procedurali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Roma capitale, limitatamente al patrimonio culturale presente nel proprio territorio, concorre con il Ministero per i

beni e le attività culturali, la Regione Lazio ed altri enti preposti:

a) alla catalogazione dei beni culturali e al coordinamento delle relative attività, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione, ai sensi dell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alla definizione, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, di linee di indirizzo, di norme tecniche, dei criteri e dei modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

d) alla stipulazione di intese per coordinare l'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura, ai sensi dell'articolo 103 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

e) alla stipulazione di accordi, anche con gli altri enti interessati, per la definizione di obiettivi, tempi e modalità di attuazione delle attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

f) alla realizzazione e promozione, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 118 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 5.

(Teatro dell'Opera di Roma).

1. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative al Teatro dell'Opera di Roma, dotato di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione, e le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente al Teatro dell'Opera di Roma.

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

ART. 6.

(Funzioni in materia di beni paesaggistici).

Soppresso.

ART. 7.

(Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali).

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:

a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;

d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

CAPO III

SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE PRODUTTIVO E TURISTICO

ART. 8.

(Funzioni in materia di fiere).

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

ART. 9.

(Funzioni in materia di turismo).

1. Ai fini della promozione turistica all'estero, Roma capitale può avvalersi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « del Sindaco di Roma capitale, ».

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: « 3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2. »

Capo IV

PROTEZIONE CIVILE

ART. 10.

(Funzioni in materia di protezione civile).

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a

persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORGANIZZAZIONE

ART. 11.

(Organizzazione e personale).

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

4. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina che esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le

norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità. Roma capitale, nelle controversie nelle quali le norme vigenti consentono la rappresentanza in giudizio per il tramite dei propri funzionari amministrativi, può farsi rappresentare dagli stessi. Roma capitale può avvalersi, altresì, dell'assistenza di avvocati del libero foro nei soli casi e secondo le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

5. Ferma restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei giudizi promossi da e contro la gestione ed attinenti affari inseriti o da inserire nel piano di rientro, in deroga all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale dell'Avvocatura di Roma capitale per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, alle condizioni previste da apposita convenzione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

ART. 11-bis

(Disposizioni finanziarie).

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate, ove sia individuata la

necessaria compensazione finanziaria, le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1-bis del presente decreto.

3. I finanziamenti per i servizi pubblici locali a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono attribuiti direttamente a Roma capitale.

ART. 11-ter

(Rendicontazione della gestione commissariale).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: « 13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. »

2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, previo accordo tra Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, subordinatamente alla verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.